

COMUNE DI UDINE

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI -POLITICHE DI ACQUISTO
SERVIZIO ENTRATE

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN VIGORE DAL 01.01.2010**

ART. 1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'art.49 del Decreto legislativo 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158.

ART. 2
Istituzione della tariffa

La tariffa viene istituita a copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata dal Comune di Udine nelle forme e modalità previste dal regolamento tecnico di gestione del servizio, direttamente o a mezzo di Gestore esterno.

ART. 3
Soggetti passivi

1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali, o aree scoperte ad uso privato destinate all'esercizio di attività, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto occupante o detentore, con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra coloro che usano in comune i locali e le aree. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento, sia esso quello relativo alla presentazione della denuncia, sia esso quello relativo al pagamento della tariffa.

ART. 4
Denuncia d'inizio, di variazione e cessazione dell'occupazione e conduzione

1. I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi dell'art.49, comma 3 del D.lgs.22/97, presentano al Gestore, entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia unica dei locali e aree. La denuncia può essere redatta sugli appositi moduli predisposti e messi a disposizione degli interessati dal gestore.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi a quello di inizio dell'occupazione/conduzione, qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 60 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali e aree, alla loro superficie e/o destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione, che comporti un diverso ammontare della tariffa.
3. Le persone fisiche iscritte all'anagrafe della popolazione residente non hanno obbligo di presentazione della denuncia di variazione limitatamente ai mutamenti di composizione della famiglia anagrafica, i quali sono rilevati d'ufficio dall'anagrafe stessa, con adeguamento della tariffa dalla data di iscrizione/cancellazione anagrafica.
- 3 bis. Nei casi di occupazione/conduzione della stessa abitazione da parte di nuclei familiari registrati distintamente in anagrafe, il Gestore potrà provvedere d'ufficio al

calcolo della tariffa sulla base del numero effettivo degli occupanti, a prescindere dalle risultanze dell'anagrafe.

4. La denuncia, originaria o di variazione, è sottoscritta alternativamente dal soggetto occupante o detentore, da uno dei coobbligati, o dal rappresentante legale o negoziale dello stesso, e deve contenere:

- I dati identificativi del soggetto occupante o detentore dei locali ed aree, incluso il codice fiscale e la partita IVA se posseduta;
- I dati catastali identificativi dell'immobile;
- Ubicazione, superfici e destinazione d'uso dei singoli locali e aree denunciati,
- La data di inizio occupazione o conduzione.
- Per le utenze domestiche dei soggetti non residenti, il numero degli occupanti l'alloggio.

5. La denuncia può essere presentata nei modi seguenti:

- tramite consegna diretta agli uffici del Gestore preposti alla gestione della tariffa che ne rilasciano ricevuta al presentatore;
- a mezzo del servizio postale, o di corriere, nel qual caso essa si considera presentata all'atto della spedizione risultante dal timbro postale o dalla quietanza del corriere;
- a mezzo fax.

6. La cessazione dell'uso dei locali e aree deve essere denunciata, entro 60 giorni dal relativo evento. Se la denuncia viene presentata con ritardo, la tariffa è dovuta sino alla data in cui viene prodotta, salvo i casi in cui l'obbligo tariffario sia stato assolto da terzi.

Il Gestore può disporre d'ufficio la cancellazione della posizione qualora a conoscenza di notizia certa e incontrovertibile della cessazione dell'uso dei locali od aree.

7. abrogato

8. L'erede che continua ad occupare i locali già assoggettati a tariffa ha il solo obbligo di comunicare la nuova intestazione ed eventuali altri elementi di novità.

9. Le richieste di riduzioni della tariffa possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

ART. 5

Numero di persone occupanti i locali

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica relativa a soggetti residenti, il numero dei componenti è individuato nel numero dei soggetti coabitanti, a prescindere dall'esistenza di vincoli di parentela o affinità, risultanti dagli elenchi dell'anagrafe del Comune, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica.

2. Abrogato

3. La tariffa è adeguata a far tempo dalla data in cui si è verificata la variazione.

ART. 5 bis

Soggetti ricoverati presso una casa di riposo o un istituto di cura.

1. Qualora un soggetto trasferisca la propria residenza anagrafica in casa di riposo o in istituto di cura, e l'abitazione di provenienza sia tenuta a disposizione e in essa non risiedano altri soggetti, a detta abitazione si applica la tariffa prevista per le utenze non stabilmente attive, di cui all'art. 9, rapportata a nucleo familiare unipersonale.

2. Qualora un soggetto sia stabilmente ricoverato in casa di riposo o in istituto di cura e mantenga la propria residenza anagrafica in civile abitazione, nella quale risiedono altre persone, nel calcolo della tariffa non si tiene conto della persona ricoverata.

3. Nei casi di cui al presente articolo, per poter usufruire dell'applicazione della tariffa più favorevole è necessario produrre al Gestore del servizio idonea attestazione.

ART. 6 **Esclusioni**

1. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti urbani o assimilati per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Le predette condizioni devono essere riscontrabili sulla base di elementi obiettivi o di idonea documentazione. Rientrano in ogni caso nelle fattispecie di esclusione:

a) locali:

- non allacciati ai servizi a rete o privi di qualunque arredo;
- balconi, terrazze scoperte e simili;
 - stabilmente muniti di attrezzature quali il locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi, ponti per elevazione di macchine o mezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
- di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, purché venga debitamente comprovato al gestore;
- di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tariffazione, tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.;
- locali comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile;
- destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;

b) aree:

- impraticabili o intercluse da recinzione;
- in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli dalle stazioni servizio carburanti; in cui si svolge l'attività sportiva ;
- ove si producano rifiuti speciali non dichiarati assimilati;

ART. 7 **Condizioni d'uso particolari**

1. Nel caso di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali e aree scoperte di uso comune e a corrispondere la relativa tariffa.

2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata. Per le parti comuni del condominio, oggetto di uso esclusivo da parte di condomini o di terzi, l'obbligazione di denuncia e di corresponsione della tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali e aree.

3. Per i locali ad uso abitativo ammobiliati e locati saltuariamente o comunque per periodi inferiori all'anno la tariffa è dovuta dal proprietario.

ART. 8

Superficie utile

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. La misurazione complessiva è arrotondata al mq. inferiore, se la frazione non supera 0,50 mq., ed al mq. superiore in caso diverso.

3. Concorrono a formare la superficie utile per i locali tutti i vani che compongono l'immobile e per le aree scoperte ad uso privato le superfici operative delle stesse, con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali. Per le utenze domestiche sono computate le superfici tanto dei vani principali che dei vani accessori (ad esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, vano scale, ecc.). così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (ad esempio: cantine, garages, lavanderie, disimpegni, ecc.).

4. Non sono soggetti a tariffa e quindi non si computano le superfici dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti. Si considerano al tal fine improduttive le superfici coperte la cui altezza non superi il limite di 1 metro.

5. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tariffabile o comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

- ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%;
- lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
- officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
- elettrauto: 65%;
- caseifici e cantine vinicole: 30%;
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
- officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%;
- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;
- laboratori fotografici o eliografici: 75%;
- produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%;
- lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%.

6. Le attività non comprese fra quelle indicate nel comma precedente, che generino produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, sono disciplinate mediante applicazione analogica delle disposizioni ivi riportate.

ART. 9

Utenze non stabilmente attive

1. Si considerano utenze non stabilmente attive, ai fini dell'art. 7, comma 3 del D.P.R. 158/1999:

- per le utenze domestiche, le abitazioni tenute a disposizione dei proprietari;
- per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale ed occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni. A tal fine si considera il periodo risultante dall'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività o dalla comunicazione resa dall'interessato a norma delle vigenti leggi di disciplina del commercio.

2. Le utenze domestiche di cui al presente articolo sono soggette a tariffa nella misura prevista per il nucleo familiare del denunciante, ridotta al 25%.

3. Alle utenze non domestiche si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o dalla comunicazione di cui al primo comma ovvero, se superiore, al periodo di effettiva occupazione o conduzione.

4. In occasione di manifestazioni ed eventi di attività sportive a livello professionistico o di manifestazioni socio-culturali o del tempo libero il servizio di gestione dei rifiuti per i locali od aree utilizzati viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il Gestore del Servizio e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

5. In mancanza di stipula di detti contratti si applica quanto previsto al comma 3) del presente articolo.

ART. 10

Conguagli e rimborsi

1. Le modifiche, inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni della tariffa in corso dell'anno, sono conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione dà diritto al rimborso, di quanto eventualmente versato in eccesso, a decorrere dall'avvenuta cessazione se la comunicazione viene effettuata entro 60 giorni dall'evento. Per la cessazione presentata oltre detto termine, il rimborso non potrà riguardare annualità precedenti a quella della comunicazione, tranne nei casi in cui venga dimostrata dall'interessato o venga accertata d'ufficio l'esistenza di una doppia iscrizione per il medesimo immobile.

3. L'utente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

4. Qualora si debba procedere a rimborso di tariffa nei confronti di soggetti, che risultino debitori di importi pregressi relativi alla medesima o ad altra utenza, il Gestore opera la compensazione tra le relative partite, procedendo alla riscossione od al rimborso della sola differenza risultante dall'operazione.

ART. 11

Obbligazione tariffaria

L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali e aree e perdura sino al giorno in cui

l'occupazione o conduzione medesima cessa, purché debitamente e tempestivamente denunciata al Gestore.

ART. 12

Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico

1. Il Comune può sostituirsi all'utenza domestica nel pagamento totale o parziale della tariffa, nei confronti di soggetti assistiti dall'Amministrazione comunale o in condizioni di grave disagio economico e sociale.
2. La misura e le condizioni degli interventi sostitutivi sono stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere disposti su istanza degli interessati o su segnalazione dei servizi socio assistenziali del Comune.

ART. 13

Agevolazioni per la raccolta differenziata

Per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'art.49 del D.Lgs. 22/1997, viene assicurata, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'art.7 del D.P.R. 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti in materia di conferimento a raccolta differenziata.

ART. 14

Riduzioni per le utenze domestiche

1. Alle utenze domestiche che provvedono direttamente al compostaggio dei rifiuti, mediante l'utilizzo di biocompostatore, comportante un'accertata minore quantità di rifiuti da conferire al servizio di raccolta pubblico, viene riconosciuto un'abbattimento del 20% della parte variabile della tariffa.

1bis. Qualora il biocompostatore sia stato acquistato a titolo oneroso dall'utente anteriormente al 01.01.2001, è riconosciuta una riduzione del 30% della parte variabile della tariffa.

2. Tale riduzione viene concessa su istanza dell'interessato contenente la dichiarazione sull'effettiva presenza e funzionamento di biocompostatore presso l'abitazione del richiedente.

ART. 15

Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero

1. Il produttore di rifiuti speciali dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. 1) del D.Lgs. 22/97, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa.

2. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile. La riduzione della tariffa è proporzionata alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nelle seguenti misure:

- Rapporto tra la quantità dei rifiuti assimilati (con l'esclusione di imballaggi secondari e terziari) avviati al recupero e la quantità di rifiuti ottenuta moltiplicando la superficie assoggettata alla tariffa dell'attività ed il coefficiente Kd della classe corrispondente;

La percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5;

3. L'entità della riduzione non può comunque superare il costo sostenuto e contabilmente documentato, né l'ammontare della riduzione può in ogni caso essere superiore alla parte variabile della tariffa.

ART. 16

Riduzioni tariffarie in funzione dello svolgimento del servizio

1. Nei casi in cui il servizio di raccolta, sebbene disciplinato con il regolamento adottato ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 22/97, e fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, non consenta all'utente di usufruire agevolmente del servizio medesimo, la parte variabile della tariffa è dovuta nella misura del 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta supera i 300 metri.

2. La distanza è determinata in base alla lunghezza del percorso sulla strada pubblica o soggetta a pubblico transito, dal punto di immissione della proprietà privata ove i rifiuti sono prodotti al sito di raccolta. Le domande di riduzione tariffaria sono sottoposte ad istruttoria tecnica del Gestore del servizio.

ART. 17

Attività di controllo e sanzioni

1. Il Gestore svolge le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della tariffa e al controllo dei dati dichiarati nelle denunce. Nell'esercizio di detta attività di accertamento il Gestore si avvale della documentazione anagrafica, tecnica e catastale in atti, e procede, ove necessario e con il consenso dell'utenza, alla verifica diretta delle superfici mediante sopralluogo con personale autorizzato.

2. abrogato

3. abrogato

ART.18

Sanzioni, ravvedimento e accertamento con adesione

1. In caso di omessa infedele od incompleta denuncia, il gestore provvederà a notificare all'utente mediante raccomandata postale A/R apposito motivato avviso di accertamento recante i presupposti di applicazione della tariffa, le somme dovute, le sanzioni, interessi ed accessori. L'avviso deve contenere il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere ed il nome del funzionario responsabile.

Il Gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo altresì, salvo prova contraria, che l'utenza decorra dal primo gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione o conduzione, in base ad elementi precisi e concordanti. Per determinare gli elementi necessari il Gestore si avvale degli strumenti indicati all'art. 17.

1-bis. Nel caso di cui al comma 1, salvo che sia possibile fondare valutazioni diverse su elementi certi e circostanziati, il Gestore determina una tariffa provvisoria calcolata, per le utenze domestiche, su una superficie di 100 mq e su n. 2 occupanti e, per le

utenze **non** domestiche, sulla superficie media della categoria di appartenenza, desunta dalle posizioni iscritte nella banca dati degli utenti.

2. La violazione dell'obbligo di denuncia dell'inizio occupazione o di variazione dell'utenza, disciplinata dall'art. 4 del Regolamento, nonché la violazione degli obblighi di pagamento, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa per violazione del presente regolamento da 25 € a 500 €;

b) b) per il tardivo, omesso, parziale pagamento della tariffa, si applica la sanzione del 30% della tariffa versata in ritardo, non versata in tutto o in parte;

3. abrogato

3. bis

Per le violazioni di cui al comma precedente, la sanzione è ridotta, purché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto conoscenza, nelle misure previste dall'art. 13 del D. Lgs. 472/1997. Il pagamento della sanzione in misura ridotta deve essere eseguito direttamente dal soggetto passivo contestualmente alla regolarizzazione dell'importo della tariffa, se dovuta, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente con maturazione giorno per giorno.

4. abrogato

4.bis Alla Tariffa di Igiene Ambientale si applica l'istituto dell'accertamento con adesione di cui al capo VII del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie del Comune di Udine;

5. abrogato

ART. 19

Interessi

1. Gli omessi o ritardati versamenti della tariffa sono soggetti all'applicazione dell'interesse legale al saggio vigente, calcolato in base ai giorni di ritardo, maggiorato di tre punti percentuali. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

2. Abrogato.

3. Abrogato.

4. Abrogato.

5. Le sanzioni di cui all'art. 18 non producono interessi e non sono trasmissibili agli eredi.

ART. 20

Riscossione, avvisi di accertamento e irrogazione sanzioni e riscossione coattiva

1. abrogato

2. il Gestore riscuote la Tariffa per conto del Comune in forma diretta mediante pagamento agli sportelli propri, e/o del proprio servizio di tesoreria, degli Istituti bancari e del servizio postale suddividendo l'importo in almeno due rate annuali.

2 bis) I Gestore riversa la Tariffa al Comune secondo la periodicità e modalità prevista nel contratto di servizio con il Comune.

2 ter) Il Gestore invia ai soggetti obbligati un avviso di pagamento, indicando modalità e termini per eseguire il versamento.

2 quater) In caso di mancato pagamento dell'avviso, il Gestore invia un avviso di accertamento, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'importo da pagare ed il termine di pagamento di 60 giorni. Qualora il contribuente non versi entro i termini stabiliti il gestore invia, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, un avviso di irrogazione sanzioni con applicazione delle sanzioni indicate all'art. 18, comma 2, lettera c).

2 quinques) Gli avvisi di accertamento e di irrogazione sanzioni non pagati e divenuti definitivi costituiscono titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini della riscossione coattiva nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. 29/9/1973 n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni.

2 septies) In alternativa alle modalità indicate nel comma precedente, il Gestore ha facoltà di procedere alla riscossione coattiva tramite l'ingiunzione di pagamento di cui al R. D. 14 aprile 1910, n. 639 e le altre forme coattive di cui al capo II del D.P.R. 602 del 29/09/1973.

3. Abrogato;

ART. 21

Trasmissione atti da parte degli uffici

1. È fatto obbligo agli uffici dell'anagrafe invitare l'utente che si presenta presso gli sportelli per le iscrizioni, variazioni e cancellazioni anagrafiche a presentarsi presso gli uffici che gestiscono la tariffa per gli adempimenti posti a suo carico dal presente regolamento. È fatto altresì obbligo ai predetti uffici di segnalare le posizioni di emigrazione, affinché l'ufficio competente alla gestione della tariffa possa agevolare l'utente negli adempimenti di cancellazione della posizione.

2. È fatto obbligo agli uffici del commercio del Comune di comunicare al gestore ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione.

ART. 22

Funzionari responsabili

1. Il Gestore designa un funzionario responsabile preposto all'ufficio competente all'applicazione della tariffa che provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi gli atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. abrogato

3. Il Comune designa altresì un proprio funzionario responsabile con compiti di controllo sulle attività di riscossione effettuate dal gestore, di validazione delle rendicontazioni periodiche dallo stesso prodotte, sull'adozione di eventuali altri provvedimenti connessi

con la gestione dell'imposta e per la collaborazione con il gestore nella fornitura di tutte le informazioni in possesso del Comune utili per l'attività di riscossione dell'imposta.

4. abrogato

ART. 23
Norme transitorie

1. Abrogato.

2. Abrogato.

3. Le modalità della raccolta differenziata e la quota di abbattimento prevista dall'art. 13 per il conferimento ai relativi sistemi, sono stabilite, in carenza di previsione nel regolamento tecnico di svolgimento del servizio, dalla Giunta Comunale con la deliberazione annuale di approvazione della tariffa. La deliberazione esplica i propri effetti anche per gli anni successivi ove non modificata con ulteriore provvedimento.